

P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANGELO SPIRITO	Presidente
DANILO SESTINI	Consigliere
FRANCESCO MARIA CIRILLO	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere - Rel.

RESPONSABILITÀ CIVILE - Da cose in custodia ex art.2051 c.c. - Pluritrauma riportato a seguito di caduta accidentale dal palco di un cinema oggetto di locazione - Individuazione del custode - Liquidazione del danno non patrimoniale.

Ud. 30/03/2023 PU "cameralizzata"
Cron.
R.G.N. 01589/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 01589/2020 R.G.,
proposto da

Salvatore Angelo MARCHESE RAGONA; domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Di Miceli (salvatoremiceli@avvocatiagrigento.it), in virtù di procura su foglio separato congiunto al ricorso;

-ricorrente-

nei confronti di



P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani

SUPERCINEMA s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Fazio (faziopippo@avvocatiagrigento.it), in virtù di procura su foglio separato congiunto al controricorso;

-controricorrente-

nonché di

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n.1/A, presso lo Studio dell'Avvocato Marco Anecchino; rappresentata e difesa dall'Avvocato Santo Spagnolo (santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it), in virtù di procura su foglio separato allegato al controricorso;

-controricorrente-

e di

Ettore AMICO;

-intimato-

nonché di

COMUNE di CANICATTÌ;

-intimato-

per la cassazione della sentenza n. 1165/2019 della CORTE di APPELLO di PALERMO, pubblicata il 7 giugno 2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023 dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza 7 giugno 2019, n. 1165, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza n.1192 del 2016 del Tribunale di



P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani

Agrigento, ha accolto la domanda risarcitoria proposta, ai sensi dell'art.2051 cod. civ., da Salvatore Angelo Marchese Ragona nei confronti di Ettore Amico, conduttore del locale adibito a cine-teatro di proprietà della Supercinema s.r.l., per i danni alla persona da lui subiti in conseguenza dell'incidente verificatosi nella mattinata del 23 ottobre 2005, allorché egli, mentre, in qualità di incaricato dal Comune di Canicattì di provvedere alle riprese video di un evento culturale che si sarebbe svolto nel pomeriggio, stava eseguendo un sopralluogo nel predetto locale in funzione del posizionamento delle telecamere e dello svolgimento delle altre attività preliminari all'esecuzione dell'incarico, aveva perduto l'equilibrio a causa della situazione di buio assoluto improvvisamente determinatasi per un *black-out* elettrico non seguito dalla accensione delle luci di emergenza, ed era quindi rovinosamente caduto dalla passerella del palco del cine-teatro, da un'altezza di circa due metri, riportando plurime fratture e trauma cranico commotivo, da cui erano residuati postumi invalidanti e ipoacusia.

La Corte territoriale ha, invece, rigettato la medesima domanda risarcitoria proposta nei confronti della Supercinema s.r.l. e del Comune di Canicattì, sul rilievo che la relazione custodiale con la *res* che aveva cagionato il danno era configurabile unicamente in capo all'Amico, cui era stata trasferita la detenzione del locale sulla base di un contratto di locazione da lui stipulato con la predetta società, non anche in capo a quest'ultima (la quale, in quanto proprietaria locatrice, avrebbe risposto solo dei danni derivanti da vizi strutturali dell'immobile), né in capo al Comune di Canicattì (a cui il locale sarebbe stato affidato, per lo svolgimento dell'evento culturale, solo nel pomeriggio del 23 ottobre 2005).



P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani

La Corte di merito, liquidato il danno sulla scorta delle risultanze della consulenza medico-legale espletata ed applicate le Tabelle del Tribunale di Milano, ha dunque condannato Ettore Amico a pagare a Salvatore Angelo Marchese Ragona, a titolo di risarcimento, la somma di Euro 47.569,15, oltre interessi, nonché a rimborsargli le spese del doppio grado di giudizio concernenti il loro rapporto processuale.

Il giudice di appello, infine, ha condannato la Zurich Insurance Public Limited Company a tenere indenne Ettore Amico di quanto sarebbe stato tenuto a corrispondere al danneggiato, in accoglimento della domanda di garanzia da quegli proposta sul fondamento del contratto di assicurazione tra loro stipulato con riferimento all'immobile.

2. Avverso la sentenza della Corte panormita propone ricorso per cassazione Salvatore Angelo Marchese Ragona sulla base di sei motivi.

Rispondono con distinti controricorsi la società Supercinema s.r.l. e la Zurich Insurance Public Limited Company.

Non svolgono difese gli intimati Ettore Amico e Comune di Canicattì.

Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall'art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.



P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani

Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Corrado Mistri, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del sesto motivo del ricorso, con declaratoria di parziale inammissibilità dello stesso e con rigetto degli altri motivi.

Il ricorrente e la controricorrente Zurich Insurance Public Limited Company hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ., *«anche in combinato disposto con l'art.1576 cod. civ.»*.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere accertato la sussistenza del rapporto custodiale (e la conseguente responsabilità ex art.2051 cod. civ. per il danno cagionato dalla *res* custodita) anche in capo alla società Supercinema s.r.l., quale proprietaria locatrice del locale ove si era verificato l'incidente.

Osserva che, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il proprietario dell'immobile risponde dei pregiudizi arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul conduttore la responsabilità per i pregiudizi derivanti dalle altre parti dell'immobile, acquisite nella sua disponibilità.

Sostiene che, nel caso di specie, in mancanza della prova liberatoria richiesta al custode dall'art.2051 cod. civ., l'evento che aveva causato la sua perdita di equilibrio e la conseguente caduta dalla passerella del palco del cine-teatro (ovverosia l'improvviso *black-out* elettrico non seguito da contestuale accensione delle luci di emergenza) avrebbe potuto imputarsi tanto ad un difetto di manutenzione ordinaria quanto



P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani

ad un difetto di manutenzione straordinaria, per modo che avrebbe dovuto presumersi una responsabilità solidale del proprietario e del conduttore.

Conclude che, alla luce dell'indebito omesso accertamento della responsabilità della Supercinema s.r.l., dovrebbe ritenersi sussistente anche il diritto alla ripetizione delle somme da lui pagate a titolo di spese dei due gradi di giudizio concernenti il rapporto processuale intercorso con la predetta società, illegittimamente poste a suo carico dal giudice del merito.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte di appello, accertato il nesso causale tra il danno lamentato dall'attore e la *res* in custodia (ed esclusa la sussistenza del caso fortuito liberatorio), quanto all'individuazione del soggetto titolare del potere di custodia (nonché, quindi, responsabile del danno cagionato dalla cosa, ai sensi dell'art.2051 cod. civ.), ha fatto applicazione del principio, reiteratamente affermato da questa Corte con orientamento consolidato, secondo il quale, quando i danni sono originati da un bene immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura o gli impianti ivi conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione; al contrario, il conduttore, il quale si presume essere stato immesso in queste condizioni nella disponibilità della *res locata*, risponde dei pregiudizi provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità (Cass. 27/10/2015, n. 21788; Cass. 09/06/2016, n. 11815; Cass. 04/11//2019, n.28228; Cass. 26/11/2019, n. 30729).



P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani

Nel caso di specie, La Corte territoriale, avuto riguardo alla circostanza di fatto – non controversa e comunque oggetto di accertamento di merito insindacabile – che il danno era stato originato, in seguito ad un guasto elettrico, da una caduta dal palco del cine-teatro, ha correttamente escluso, in applicazione dell'illustrato principio, la responsabilità della Supercinema s.r.l..

Tanto il palco (*«il cui utilizzo rientra[va] certamente negli scopi del contratto di locazione funzionale proprio allo sfruttamento commerciale del sito»*: p.4 della sentenza impugnata), quanto l'impianto elettrico (la cui funzionalità era necessaria ai fini del predetto sfruttamento) costituivano, infatti, parti dell'immobile senz'altro acquisite alla disponibilità del conduttore, il quale aveva dunque assunto in esclusiva la veste di custode della *res dannosa*.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, va rigettato.

2. Con il secondo motivo viene denunciato, ai sensi dell'art.360 n. 5, cod. proc. civ., *«omesso esame del danno da ipoacusia all'orecchio destro patito dal ricorrente, fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti»*.

3. Il secondo motivo è strettamente connesso col (e va pertanto esaminato congiuntamente al) terzo motivo, con il quale viene denunciato, sempre ai sensi dell'art.360 n.5 cod. proc. civ., *«omesso esame delle doglianze dell'appellante circa l'incongrua valutazione degli altri danni biologici patiti dal sig. Marchese Ragona, fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti»*.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che il consulente tecnico – le cui conclusioni sono state poste a fondamento della liquidazione del risarcimento operata dalla Corte di appello –, pur dando atto della



P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani

presenza di una ipoacusia destra quale conseguenza dell'incidente occorsogli presso i locali della Supercinema s.r.l., avrebbe indebitamente omesso la quantificazione del relativo danno, sull'erroneo rilievo che il deficit uditivo monolaterale non sarebbe valutabile sul piano medico-legale.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta che nella valutazione degli esiti degli altri eventi lesivi conseguiti alla caduta (il trauma cranico commotivo emorragico, la frattura della clavicola, la frattura vertebrale), lo stesso consulente tecnico avrebbe immotivatamente riconosciuto la percentuale tabellare minima, omettendo di considerare i postumi concreti invalidanti di tali pregiudizi (persistente cefalea, limitazioni articolari della spalla, limitazioni del rachide lombare, deambulazione oscillante) che avrebbero giustificato l'aumento di uno o più punti percentuali per ognuno di essi.

Sulla base di tali doglianze, il ricorrente conclude che avuto riguardo al non valutato danno conseguente all'ipoacusia e agli aumenti percentuali spettanti per gli esiti degli altri eventi traumatici, il danno biologico permanente complessivamente conseguito al sinistro avrebbe dovuto essere quantificato nella misura del 30 per cento, anziché nella minor misura del 12 per cento, rispetto alla quale la Corte di appello ha operato la liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento.

3.1. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente inammissibili.

Il "fatto" di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l'omesso esame, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012,



P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani

convertito dalla legge n. 134 del 2012, deve essere un fatto storico vero e proprio, avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell'essere "decisivo" (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall'aver formato oggetto di "discussione" tra le parti (Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761).

In tale ambito non è di per sé inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio, potendo rilevare, ai fini della deduzione del novellato mezzo di ricorso, soltanto, eventualmente, il fatto storico, oggettivo e decisivo, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito ma non già la critica, in sé e per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice, la quale si risolve, invece, nell'enunciazione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass. 26/07/2017, n. 18391; Cass. 24/06/2020, n. 12387; Cass. 16/03/2022, n. 8584).

Nel caso di specie, le osservazioni critiche rivolte dalla parte all'elaborato del consulente d'ufficio sono state respinte dalla Corte di merito, la quale, dopo aver dato atto del carattere coerente, lineare ed esaustivo della relazione peritale (la quale aveva tenuto conto di tutti gli esiti del sinistro, riconducibili alla pluralità di fratture, al trauma cranico commotivo emorragico e alla ipoacusia all'orecchio destro), nonché della valutazione del danno in essa compiuta, ha osservato che alle contestazioni del ricorrente era stata data congrua e logica



P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani

risposta, coerente con la documentazione sanitaria e con la situazione emersa in sede di visita, anche avuto riguardo al tempo trascorso dal sinistro e alla conseguente stabilizzazione del quadro clinico (cfr. pp. 7 e 8 della sentenza impugnata).

Il secondo e il terzo motivo di ricorso per cassazione sono pertanto inammissibili, in quanto essi, attraverso la critica alle valutazioni e conclusioni peritali recepite dalla sentenza impugnata, per un verso, tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un accertamento di merito alternativo a quello compiuto dalla Corte di appello (e ad essa insindacabilmente riservato); per altro verso, nel censurare la motivazione con la quale lo stesso giudice del merito ha recepito le conclusioni peritali, si traducono nella surrettizia veicolazione di un vizio motivazionale non più deducibile alla stregua del medesimo art.360 n. 5 cod. proc. civ. (da ultimo, in termini, Cass. 02/03/2023, n. 6322).

4. Con il quarto motivo viene denunciata la «*violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e dell'art. 113 [recte: 115] cod. proc. civ. (... "il giudice deve porre a fondamento della decisione ... i fatti non specificamente contestati")* circa la "personalizzazione" del danno».

5. Il quarto motivo è strettamente connesso col (e va pertanto esaminato congiuntamente al) quinto motivo, con il quale, «*sempre in relazione alla "personalizzazione" del danno*», viene denunciato «*l'omesso esame delle circostanze rilevate dall'appellante al riguardo, fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti*».

Il ricorrente, pur riconoscendo la corretta applicazione, da parte della Corte di appello, dei riferimenti tabellari elaborati dal Tribunale di



P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani

Milano per il 2018 ai fini della liquidazione del danno (sebbene con riferimento ad un danno biologico indebitamente stimato nella ridotta misura del 12 per cento, anziché in quella del 30 per cento, che sarebbe risultata da una adeguata valutazione degli esiti di tutte le lesioni sofferte), si duole che il giudice del merito non abbia tenuto conto delle circostanze di fatto che avrebbero giustificato una *personalizzazione* del ristoro al fine di adeguarlo alla peculiarità del caso concreto e alle effettive condizioni del danneggiato.

Tali circostanze, che sarebbero state debitamente allegare nel giudizio di merito e non contestate dalle controparti, consisterebbero nel fatto che egli, in quanto vedovo e senza familiari conviventi, da un lato, sarebbe costretto a svolgere da solo le attività domestiche, rese difficoltose dai postumi dei pregiudizi fisici conseguiti all'incidente; dall'altro lato, avrebbe avuto, dall'ipoacusia, *«un'incidenza maggiore rispetto alla normalità, stante la difficoltà e la mancanza di prontezza a sentire i segnali audio dei mezzi di comunicazione con terzi (telefono, citofono), nonché il disagio relazionale che la suddetta mancanza di udito comporta»* (p. 18 del ricorso).

5.1. Anche il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, atteso che il ricorrente, pur prospettando una omessa pronuncia da parte del giudice del merito – e dunque, postulando che esso giudice fosse stato investito di una domanda autonomamente apprezzabile in ordine alla "personalizzazione" del danno –, non indica specificamente l'atto difensivo e/o il verbale di udienza nei quali i fatti posti a fondamento di tale domanda (di cui si afferma, tra l'altro, la non contestazione ad opera delle controparti) erano stati debitamente allegati, onde



P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani

consentire a questa Corte la verifica della effettività dell'allegazione, nonché della ritualità e tempestività delle questioni prospettatevi.

Al contrario, i motivi in esame si limitano a dedurre, del tutto genericamente, che lo «*lo stato di vedovanza e solitudine [era] stato ripetutamente evidenziato dal medesimo odierno ricorrente nei propri atti difensivi a sostegno della propria richiesta di "personalizzazione" del danno*» (pp. 19 e 20 del ricorso).

Essi motivi sono dunque inammissibili, poiché, non essendo il vizio di omessa pronuncia rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (in tal senso, recentemente, Cass. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, tra le altre, Cass. 04/07/2014, n. 15367).

5.2. Al di là del rilievo di inammissibilità, per ragioni di completezza può comunque osservarsi, *ad abundantiam*, che il quarto e il quinto motivo sarebbero stati anche infondati, avuto riguardo al consolidato principio – reiteratamente affermato da questa Corte – secondo il quale la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le Tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della



P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani

stessa età (quali, nella specie, le dedotte difficoltà nel compimento delle quotidiane attività domestiche o le difficoltà relazionali conseguenti all'ipoacusia) non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (tra le altre, Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass. 11/11/2019, n. 28988; Cass. 04/03/2021, n. 5865).

6. Con il sesto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ..

Il ricorrente deduce che l'ammontare dei compensi liquidatigli dalla sentenza impugnata a titolo di spese per il doppio grado di merito, concernenti il rapporto processuale intercorso con il convenuto soccombente, Ettore Amico (pari ad Euro 4.700,00 al netto degli esborsi), sarebbe inferiore al limite minimo previsto nei parametri tabellari per la liquidazione dei compensi per la professione forense, stabiliti dal d.m. n.55 del 2014, aggiornati con il d.m. n. 37 del 2018, avuto riguardo al valore della controversia.

6.1. Questo motivo è fondato.

Avuto riguardo al criterio del *decisum* (Cass. 22/03/2022, n. 9237) – e tenuto conto, quindi, dello scaglione da Euro 26.001 a Euro 52.000, in base al d.m. n. 55 del 2014, applicabile *ratione temporis* – alla parte vittoriosa sarebbe spettato, per il primo grado, un compenso variabile da un minimo di Euro 3.972 ad un massimo di Euro 13.402 (medio: Euro 7.254); per il secondo grado, un compenso variabile da un minimo di Euro 5.338 ad un massimo di Euro 17.707 (medio: Euro 9.515).

Secondo un orientamento ripetutamente espresso da questa Corte – a cui il Collegio intende dare continuità –, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo,



P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani

non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass.10/05/2019, n. 12537; Cass. 13/07/2021, n. 19989).

Nel caso di specie, la statuizione sulle spese del rapporto processuale tra il Marchese Ragona e l'Amico, emessa dalla Corte di appello, è illegittima perché non risulta giustificato lo scostamento al disotto del limite minimo liquidabile.

Il sesto motivo di ricorso deve dunque essere accolto.

7. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito, statuendo che l'importo oggetto della condanna nelle spese processuali, emessa a carico di Ettore Amico e in favore di Salvatore Angelo Marchese Ragona con la sentenza impugnata, va liquidato nella misura di Euro 7.254,00 per il primo grado di giudizio e nella misura di Euro 9.515,00 per il grado di appello, ferma la somma già liquidata nella predetta sentenza a titolo di esborsi, nonché gli accessori ivi pure riconosciuti.

Deve aggiungersi che da tali importi deve essere detratto quello di Euro 8.157,00 della cui corresponsione da parte della Zurich Insurance Public Limited Company S.A. è stato dato debitamente atto in ricorso.

8. Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate tra il ricorrente e le parti controricorrenti, mentre non vi è luogo a provvedere su quelle relative ai rapporti processuali facenti capo alle



P.U. 30.03.2023
R.G. n.01589/2020
Pres. Spirito
Est. Spaziani

parti restate intime, che non hanno svolto difese in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibili il secondo, il terzo, il quarto e il quinto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, statuisce che l'importo oggetto della condanna nelle spese processuali, emessa a carico di Ettore Amico e in favore di Salvatore Angelo Marchese Ragona con la sentenza impugnata, va liquidato nella misura di Euro 7.254,00 per il primo grado di giudizio e nella misura di Euro 9.515,00 per il grado di appello, ferma la somma già liquidata nella predetta sentenza a titolo di esborsi nonché gli accessori ivi pure riconosciuti.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 30 marzo 2023.

L'ESTENSORE

Paolo Spaziani

IL PRESIDENTE

Angelo Spirito

